Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **259.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale, nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 288, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medievale e moderna, è sostituito dal seguente:

Alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medievale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in pedagogia, in architettura, in lingue e letterature straniere moderne, in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, in storia, presso le rispettive facoltà o istituti superiori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. **260.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 123, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà, nell'elenco degli insegnamenti complementari gli insegnamenti di « scienza dell'ortogenesi » e « ottica fisiologica » mutano la denominazione in « auxologia normale e patologica » e « ottica fisiopatologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 aprile 1981.

Formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che demanda ad un regolamento la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale;

Ritenuta la necessità, in attuazione della suddetta delega, di dettare norme per la formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali;

Decreta:

Art. 1.

Mandatari abilitati

Fermo quanto disposto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, che ha sostituito l'art. 94, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti ed alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 71 del suddetto regio decreto può essere assunta unicamente da mandatari iscritti in un albo istituito presso l'Ufficio centrale brevetti, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.

La vigilanza sull'esercizio della professione è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite dell'Ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Può essere iscritta all'albo dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) sia cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadino di Stati membri della Comunità economica europea, ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) abbia il godimento dei diritti civili e sia persona di buona condotta civile e morale;

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 6.

L'iscrizione è effettuata, su richiesta della commissione di cui all'art. 14, dall'Ufficio centrale brevetti su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3.

Titolo professionale e oggetto dell'attività

Il titolo di « consulente in proprietà industriale » è riservato alle persone iscritte nell'albo dei mandatari abilitati.

Le persone indicate nell'art. 1 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti alla materia dei brevetti per invenzione, per modello e per marchio.

Essi inoltre, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Art. 4.

Incompatibilità

L'iscrizione all'albo dei mandatari abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi pubblico o privato impiego od ufficio ad eccezione del rapporto di impiego presso società, uffici o servizi specializzati in materia sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio; con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio e di esattore dei tributi.

L'iscrizione all'albo dei mandatari abilitati e l'esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale è compatibile — se non è previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma che precede — con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

I mandatari abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti od imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

a) dell'ente o impresa da cui dipendono;

b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

c) di aziende o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il mandatario, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Art. 5.

Obbligo del segreto professionale

Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'art. 351 del codice di procedura penale.

Art. 6.

Esame di abilitazione

L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti con funzione di Presidente;

b) da un membro della commissione dei ricorsi designato dal Presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

c) da due professori ordinari rispettivamente di materie giuridiche e tecniche designati dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

d) da quattro mandatari abilitati designati dalla commissione di cui all'art. 14, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo.

Può essere ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito il diploma di laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi paese estero;

b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

L'esame consiste in una prova pratica di redazione di un brevetto per invenzione o per modello e in una prova orale sulle seguenti materie: *a*) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità; *b*) diritto dei brevetti per invenzione, per modello e per marchio; *c*) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale; *d*) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale; *e*) almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

L'esame di abilitazione è indetto ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

Esonero dall'esame di abilitazione

Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio centrale brevetti.

Art. 8.

Albo dei mandatari abilitati

L'albo istituito ai sensi dell'art. 1 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 9.

Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto

Il mandatario è cancellato dall'albo:

a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'art. 2;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 4;

c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.

Il mandatario abilitato può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

Il mandatario è sospeso dall'esercizio professionale in caso di interdizione dai pubblici uffici, ricovero in manicomio giudiziario, ricovero in casa di custodia, emissione di un mandato o di un ordine di cattura fino a revoca dello stesso o concessione di libertà provvisoria, mancato pagamento entro il termine fissato del contributo annuo.

Art. 10.

Sanzioni disciplinari

I mandatari abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

Art. 11.

Assemblea degli iscritti all'albo

L'assemblea è convocata dal presidente della commissione di cui all'art. 14, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta, mediante raccomandata, a tutti gli iscritti nell'albo ed è affisso in modo visibile nella sede della Commissione dei mandatari abilitati.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con almeno 1/5 degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea è presieduta dal presidente della commissione dei mandatari abilitati o in sua assenza dal più anziano tra gli intervenuti.

Il presidente nomina il segretario. Ogni mandatario iscritto all'albo può farsi rappresentare da altro mandatario iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

Art. 12.

Compiti dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che dovrà essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione della commissione dei mandatari abilitati, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della sua scadenza.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta la commissione lo reputi necessario nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.

Art. 13.

Assemblea per l'elezione della commissione dei mandatari abilitati

I componenti della commissione di cui all'art. 14 sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera. La commissione prevvede ad inviare insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale e la busta predisposta nominativamente con timbro e firma dell'ufficio. La busta, contenente la scheda, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al direttore dell'Ufficio centrale brevetti ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché il Ministro di grazia e giustizia.

Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di grazia e giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo ed in quello precedente.

Art. 14.

La commissione dei mandatari abilitati

E' istituita la commissione dei mandatari abilitati che dura in carica due anni, ed è composta da otto membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

La commissione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

In materia disciplinare la commissione delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 15.

Attribuzioni del presidente della commissione dei mandatari

La commissione nomina fra i suoi componenti un presidente il quale ne ha la rappresentanza, adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari salva ratifica della commissione ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente decreto.

La commissione nomina altresì fra i suoi componenti un vice-presidente, il quale può sostituire il presidente in sua assenza o impedimento, oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Art. 16.

Attribuzioni della commissione dei mandatari

La commissione:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'ufficio centrale brevetti;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso mandatario esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro mandatari abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'art. 6;

h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione.

Art. 17.

Decadenza dalla carica di componente la commissione dei mandatari, scioglimento o mancata costituzione della commissione

I mandatari eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute della commissione sono da questa dichiarati decaduti dalla carica.

La commissione può essere revocata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se non sia in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di tre degli originari componenti, ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento della commissione, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni.

Art. 18.

Sedute della commissione

La commissione dei mandatari abilitati è convocata dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni della commissione sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

Art. 19.

Procedimento disciplinare

Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 10, il presidente nomina tra i membri della commissione un relatore.

La commissione, udito l'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

I membri della commissione devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'art. 51, comma primo del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria della commissione prima della discussione.

In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente della commissione l'autorizzazione ad astenersi.

Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 20.

Ricorso contro i provvedimenti della commissione dei mandatari abilitati

Contro tutti i provvedimenti della commissione dei mandatari abilitati è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi, osservate in quanto applicabili le norme degli articoli 71 e 72 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e 78 e seguenti del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

Il capo dell'ufficio centrale brevetti vigila sull'operato della commissione e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro giorni trenta, dalla comunicazione della delibera.

Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Art. 21.

Tariffa professionale

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dalla commissione dei mandatari abilitati, ai sensi dell'art. 16, lettera *d*).

Art. 22.

Prima formazione dell'albo dei mandatari abilitati

Nella prima attuazione del presente decreto possono essere iscritti nell'albo coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione del superamento dell'esame previsto alla lettera *c*), purché dimostrino di avere esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di consulente in proprietà industriale e di possedere una cultura adeguata all'esercizio della professione.

Tale dimostrazione può essere data con qualsiasi mezzo. L'iscrizione nella lista dei mandatari accreditati presso l'ufficio europeo dei brevetti è titolo sufficiente per l'iscrizione nell'albo ai fini della prima attuazione del presente decreto.

La domanda per l'iscrizione di cui al primo comma deve essere presentata entro un anno dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'art. 23.

La prima tariffa professionale è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione di cui all'art. 16, entro 6 mesi dalla nomina di detta commissione ai sensi dell'art. 23.

Art. 23.

Prima formazione della commissione dei mandatari abilitati

La prima commissione dei mandatari abilitati è nominata entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra coloro che hanno esercitato l'attività di consulente in proprietà industriale con maggiore prestigio per non meno di quindici anni.

Art. 24.

Regime transitorio

L'albo si considera formato, agli effetti dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, alla scadenza del termine di mesi quindici dalla nomina della prima commissione dei mandatari abilitati.

Le lettere d'incarico e le procure conferite prima del predetto termine si considerano valide a tutti gli effetti limitatamente alle domande e ai ricorsi presentati precedentemente.

Fino all'entrata in vigore della tariffa di cui all'articolo 22, ultimo comma, le spettanze dovute per le prestazioni professionali dei mandatari abilitati sono determinate, in caso di contestazione, dal direttore dell'ufficio centrale brevetti, su parere della commissione dei mandatari abilitati.

Roma, addì 3 aprile 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(3155)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 novembre 1980, e successive modificazioni, concernente le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di ac-

centrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 8, 23 e 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti della industria siderurgica e tessile;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, che ha ridotto il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, che ha modificato l'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di ampliare il numero delle dogane abilitate a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti della siderurgia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto disposto all'art. 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978, modificato con decreto ministeriale 10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978, le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18, della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Ancona, Aosta, Brennero, Brescia, Chiasso, Domodossola, Chioggia, Genova, La Spezia, Lecco, Luino, Milano, Napoli, Palermo, Piombino, Pontebba, Ponte Chiasso, Porto Torres, Ravenna, Savona, Tarvisio, Torino, Venezia e Verona ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(3380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 aprile 1981.

Approvazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1981.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979 con il quale è stato nominato il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la delibera adottata dal predetto commissario liquidatore dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 29 ottobre 1980, con la quale si stabiliscono le tariffe per l'anno 1981;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate per l'anno 1981 — fatta eccezione per le prove ed i controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche, la cui tariffazione sarà determinata con separato provvedimento — le tasse

di iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione, nelle stesse misure già approvate per l'anno 1980 con decreto ministeriale 25 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1981

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CASTELLI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(3228)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 marzo 1981.

Determinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dei criteri generali delle convenzioni di tesoreria delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che ai sensi del secondo comma dello art. 8 del predetto decreto-legge occorre determinare i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 6 dicembre 1979, concernente lo schema tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 14 agosto 1980;

Sentita la commissione interregionale di cui allo art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 26 febbraio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La convenzione per il servizio di tesoreria che ciascuna unità sanitaria locale stipulerà con una o più aziende di credito di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dovrà uniformarsi ai criteri generali stabiliti dal presente decreto.

Nel caso in cui il servizio di tesoreria sia affidato a più aziende di credito, una di esse dovrà fungere da capofila assumendosi anche a nome delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione nonché le relative responsabilità.

Art. 2.

L'esercizio finanziario delle unità sanitarie locali ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare al tesoriere entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo approvato dai competenti organi nonché successivamente le deliberazioni di variazione al bilancio stesso.

In mancanza del bilancio di previsione approvato, il tesoriere effettuerà — entro e non oltre il termine indicato dalla legge regionale di contabilità delle unità sanitarie locali — i pagamenti della competenza nei limiti mensili dei dodicesimi degli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione, approvato dai competenti organi, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per quanto riguarda i pagamenti in conto residui il tesoriere effettuerà i pagamenti stessi nei limiti delle indicazioni del conto consuntivo approvato relativo all'ultimo esercizio definitivamente chiuso o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi descrittivi dei residui passivi che devono essere redatti dalla unità sanitaria locale, tenendo conto delle eventuali perenzioni o prescrizioni intervenute.

Il tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni mensili pari ad un dodicesimo dello scoperto autorizzato dalle singole regioni ai sensi del primo comma dello art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le norme del presente articolo sono applicabili in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi regionali di contabilità per le unità sanitarie locali.

Art. 3.

Il tesoriere gestisce tutte le disponibilità finanziarie dell'unità sanitaria locale.

Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossioni (reversali) emessi dall'unità sanitaria locale su moduli predisposti contro rilascio di quietanze, numerate progressivamente per anno finanziario, compilate con procedure meccanizzate o da staccarsi da apposito bollettario.

Il tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'unità sanitaria locale, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento. Tali incassi, da accreditare in un conto sospeso, a disposizione dell'unità sanitaria, saranno immediatamente segnalati all'unità sanitaria stessa, alla quale il tesoriere richiederà la emissione dei relativi ordini di riscossione che l'unità sanitaria è tenuta ad emettere entro trenta giorni.

Gli ordini di riscossione saranno firmati congiuntamente dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e dal responsabile dell'ufficio ragioneria, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.

Il tesoriere effettua i pagamenti in base a titoli di spesa individuali o collettivi numerati progressivamente per anno finanziario, firmati con le modalità di cui al comma precedente.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Il tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità giacenti presso di esso ed eventualmente sulle anticipazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità risultanti dal bilancio di cassa dell'unità sanitaria locale e nei limiti dei fondi stanziati, nell'ambito di ciascun capitolo di spesa del bilancio di previsione nonché delle somme iscritte nella tabella analitica dei residui, tenendo conto delle successive variazioni al bilancio.

Resta fermo che i pagamenti, oltre che in contanti, potranno effettuarsi dal tesoriere con una delle altre modalità agevolative previste nelle leggi regionali in materia.

Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo dell'indicazione dei codici meccanografici previsti dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'unità sanitaria locale dovrà dare al tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità e qualifica e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa, degli estratti delle delibere attributive di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomine.

Art. 5.

Il tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato il conto riassuntivo del movimento di cassa, le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi capitoli e le altre eventuali evidenze previste dalla legge a carico dei tesorieri.

Il tesoriere ha l'obbligo di segnalare comunque ogni trimestre all'unità sanitaria locale la situazione delle riscossioni e dei pagamenti, fatto salvo diverso più breve termine previsto dalle leggi regionali.

Il tesoriere trasmetterà all'unità sanitaria locale alla fine dell'esercizio finanziario, e comunque non oltre il 28 febbraio, il conto di cassa annuale, debitamente sottoscritto, corredato dei documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti.

Detto conto sarà allegato al rendiconto finanziario annuale elaborato dall'unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale deve comunicare al tesoriere gli estremi dell'approvazione del rendiconto finanziario.

Art. 6.

I rapporti di conto corrente tra il tesoriere e le unità sanitarie locali saranno regolati come segue:

a) tasso creditore: da determinarsi in riferimento ad un parametro o ad una media di parametri (accordi interbancari, tasso ufficiale di sconto, prime rate) che ne permetta variazioni automatiche;

b) tasso debitore: da riferirsi per la sua determinazione e per le sue variazioni al tasso creditore di cui al punto *a)*.

Art. 7.

I tesorieri delle unità sanitarie locali devono provvedere, ove occorra in concorso con l'unità sanitaria locale, alla compilazione dei prospetti previsti dall'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dei prospetti riepilogativi secondo la classificazione economico-funzionale prevista dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in base allo schema tipo che sarà previsto dall'apposito disciplinare tecnico da emanarsi dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero della sanità.

Tali prospetti saranno trasmessi con le modalità previste dall'art. 8-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai fini dell'elaborazione dei prospetti di cui al comma precedente, l'unità sanitaria locale curerà la specifica codificazione funzionale ed economica delle reversali di incasso e dei titoli di spesa, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1980, n. 595, concernente la attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo al tesoriere viene corrisposta annualmente una provvigione nella misura dello 0,50 per mille, calcolata sul movimento finanziario effettivo registrato annualmente dalle entrate correnti dell'unità sanitaria locale quale risulta dal conto di cassa annuale del tesoriere.

La misura della provvigione di cui al comma precedente potrà essere soggetta a revisione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello della sanità.

Art. 8.

Per l'espletamento del servizio, l'istituto tesoriere, in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione.

Art. 9.

Qualora la convenzione per il servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali svolto dalle aziende di credito preveda un compenso, detto compenso — comprensivo di tutti gli oneri a carico del tesoriere — non potrà superare la misura massima del 2,50 per mille, calcolata sul movimento finanziario effettivo, registrato annualmente dalle entrate correnti dell'unità sanitaria locale, risultante dal conto di cassa annuale del tesoriere.

La misura del compenso potrà essere soggetta a revisione a partire dall'esercizio successivo qualora gli elementi di valutazione dei costi del servizio svolto dalle aziende presentino comprovate variazioni superiori al 30 per cento.

In ogni caso il tesoriere sarà rimborsato a parte dalla stessa unità sanitaria locale di tutte le spese vive sostenute per postali, bolli e telegrafiche.

Per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa, l'unità sanitaria è tenuta a corrispondere al tesoriere tutti i diritti e le commissioni previsti dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso della convenzione di tesoreria.

Le convenzioni hanno durata triennale — salvo diversa durata già prevista dalle leggi regionali — e si intendono tacitamente confermate per il periodo indicato nelle convenzioni stesse qualora non venga data disdetta da una delle parti nelle forme stabilite nei relativi contratti almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Le singole convenzioni prevederanno i casi di inadempienza che comporteranno la risoluzione delle stesse.

Art. 10.

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere alle parti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro della sanità
ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1981
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 325

(3264)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 febbraio 1981, n. **261**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Francesco Rebucci », in Perugia.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 4, 11, 12, 13, 15 e 16 dello statuto della fondazione « Francesco Rebucci », con sede presso l'Università di Perugia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, n. 440.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1981
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 300

DECRETO 12 marzo 1981, n. **262**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Aprilia.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano 1° gennaio 1980, integrato con decreto stessa data e con due dichiarazioni datate 15 marzo 1980, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Aprilia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1981
Registro n. 9 Interno, foglio n. 122

DECRETO 12 marzo 1981, n. **263**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Casa del clero », in Treviso, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Casa del clero », in Treviso. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'associazione laicale « Pia società maestre cooperatrici di don Mazza », in Verona, con atto pubblico 7 dicembre 1978, n. 7153 di repertorio, a rogito dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona, consistente in un fabbricato con annesso terreno di ettari 0.34.37, sito in Treviso, descritto nella perizia giurata 10-14 marzo 1979 del geometra Pietro Visentin e valutato in L. 240.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1981
Registro n. 9 Interno, foglio n. 121

DECRETO 12 marzo 1981, n. **264**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Severo, in Cagli.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagli 1° novembre 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in località Castellonesto del comune di Cagli (Pesaro-Urbino), e di S. Severo, in frazione Smirra dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1981
Registro n. 9 Interno, foglio n. 124

DECRETO 12 marzo 1981, n. **265**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Maria SS.ma del Rosario e di S. Vincenzo, in Tripi.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 1° giugno 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina), e di S. Vincenzo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1981
Registro n. 9 Interno, foglio n. 123

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1315/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1316/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1317/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1318/81 della commissione, del 14 maggio 1981, relativo al regime comune applicabile alle importazioni in Francia e nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 1319/81 della commissione, del 14 maggio 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 1320/81 della commissione, del 15 maggio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1321/81 della commissione, del 15 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 384/81 che impone un dazio provvisorio antidumping sullo stirene monomero originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1322/81 della commissione, del 18 maggio 1981, relativo alla vendita, per l'esportazione verso la Polonia, di semi di colza detenuti dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 1323/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 1324/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari dell'Austria.

Regolamento (CEE) n. 1325/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1326/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1327/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1328/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 39 del 12 febbraio 1981.

Pubblicati nel n. L. 132 *del* 19 *maggio* 1981.

(134/C)

Regolamento (CEE) n. 1329/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1330/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1331/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1332/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento delle pesche.

Regolamento (CEE) n. 1333/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, i prezzi di riferimento dei limoni.

Regolamento (CEE) n. 1334/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981, il prezzo d'offerta comunitario per l'uva da tavola applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1335/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981, il prezzo d'offerta comunitario per le pesche applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1336/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo d'offerta comunitario dei limoni applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1337/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di poliestere testurizzato originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1338/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che determina la data di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1339/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1340/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 133 *del* 20 *maggio* 1981

(135/C)

Regolamento (CEE) n. 1341/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 1342/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1343/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1344/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1345/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1346/81 della commissione, del 19 maggio 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1347/81 della commissione, del 19 maggio 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in alcuni Stati membri di pantaloni (categoria 6), originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 1348/81 della commissione, del 20 maggio 1981, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1970/80 del Consiglio, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dello olio d'oliva nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1349/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1350/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi di riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1351/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1352/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1353/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1324/81 della commissione, del 18 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari dell'Austria, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero L 132 del 19 maggio 1981.

Pubblicati nel n. L 134 *del* 21 *maggio* 1981.

(136/C)

Regolamento (CEE) n. 1354/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1355/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1356/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1357/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1358/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla cumarina, metilcumarina e etilcumarina, della sottovoce doganale 29.35 N, originarie della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1359/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili, della voce doganale 91.04, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1360/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli arazzi tessuti a mano della categoria di prodotti n. 60 (codice 0600), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1361/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1362/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1363/81 della commissione, del 20 maggio 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 1364/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 1365/81 della commissione, del 20 maggio 1981, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 561/80, (CEE) n. 1216/80 e (CEE) n. 1077/81 per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1366/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1367/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1368/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1369/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1370/81 della commissione, del 21 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 135 *del* 22 *maggio* 1981.

(137/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terni

Con decreto 11 marzo 1981, n. 30, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio nello Stato di un tratto di terreno abbandonato del vecchio alveo del fosso di Valenza, segnato nel catasto del comune di Terni al foglio n. 137, mappali 97 e 80 della superficie complessiva di mq. 1286,50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 gennaio 1980, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(3326)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Visso

Con decreto 17 aprile 1981, n. 534, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Calderaio, segnato nel catasto del comune di Visso (Macerata) al foglio n. 24, mappali 537/parte (mq. 3); 538 parte (mq. 21); 544 (mq. 20); 545 (mq. 8) della superficie complessiva di mq. 52, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 novembre 1980, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Macerata, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(3327)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brissogne

Con decreto 11 marzo 1981, n. 47, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, emerso dal fiume Dora Baltea a seguito della costruzione di opere di arginatura, segnato nel catasto del comune di Brissogne (Aosta) al foglio n. 3, mappali n. 65 (mq. 1020); 47 parte (mq. 385) e 62 parte (mq. 36) della superficie complessiva di mq. 1441 ed indicato nella relazione descrittivo-estimativo 29 aprile 1980, con allegata planimetria in scala 1:1000 dell'ufficio tecnico erariale di Aosta, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3328)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del vice presidente della Banca del Monte di Parma Monte di credito su pegno

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1981, registro n. 11, foglio n. 358, su proposta del Ministro del tesoro, il dott. Roberto Cavazzini è stato nominato vice presidente della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno, in Parma, con decorrenza dalla data del citato decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

(3314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 29 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1156,95	1156,95	1156,90	1156,95	1157 —	1156,90	1157,05	1156,95	1156,95	1156,90
Dollaro canadese	962,80	962,80	963 —	962,80	963,15	962,75	962,90	962,80	962,80	962,80
Marco germanico	497,30	497,30	497,90	497,30	497,25	497,25	497,55	497,30	497,30	497,25
Fiorino olandese	447,37	447,37	447,75	447,37	447,60	447,35	447,15	447,37	447,37	447,35
Franco belga	30,505	30,505	30,58	30,505	30,50	30,45	30,54	30,505	30,505	30,50
Franco francese	209,03	209,03	209,30	209,03	209 —	209,05	209,15	209,03	209,03	209 —
Lira sterlina	2394,50	2394,50	2397 —	2394,50	2394,40	2394,50	2394 —	2394,50	2394,50	2394,50
Lira irlandese	1824 —	1824 —	1813 —	1824 —	1826,30	—	1824 —	1824 —	1824 —	—
Corona danese	158,10	158,10	158 —	158,10	158 —	158,05	158,14	158,10	158,10	158,10
Corona norvegese	201,51	201,51	201,50	201,51	201,50	201,50	201,50	201,51	201,51	201,50
Corona svedese	234,57	234,57	234,50	234,57	234,50	234,55	234,32	234,57	234,57	234,55
Franco svizzero	558,12	558,12	558,25	558,12	558,25	558,10	558,30	558,12	558,12	558,10
Scellino austriaco	70,183	70,183	70,20	70,183	70,35	70,15	70,25	70,183	70,183	70,15
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,85	18 —	18,85	18 —	18,85	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,572	12,572	12,59	12,572	12,60	12,55	12,55	12,572	12,572	12,55
Yen giapponese	5,169	5,169	5,1750	5,169	5,17	5,15	5,17	5,169	5,169	5,15

Media dei titoli del 29 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	50,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	88,275
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,200
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,950
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,900
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	64,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	98,750
» » » » 1-12-1979/81	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	97,300
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
» » » » 1-10-1979/82	96,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,125
» » » » 1- 3-1980/82	97,325
» » » » 1- 5-1980/82	97,475
» » » » 1- 6-1980/82	96,950
» » » » 1- 7-1980/82	96,950
» » » » 1- 8-1980/82	96,550
» » » » 1-10-1980/82	96,625
» » » » 1-12-1980/82	97,550
» » » » 1- 1-1980/83	97,450
» » » » 1-10-1980/83	98,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,750
» » » 12 % 1- 4-1982	93,900
» » » 12 % 1-10-1983	87,375
» » » 12 % 1- 1-1984	86,600
» » » 12 % 1- 4-1984	86,575
» » » 12 % 1-10-1984	86,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1157 —
Dollaro canadese	962,85
Marco germanico	497,425
Fiorino olandese	447,26
Franco belga	30,522
Franco francese	209,09
Lira sterlina	2394,25
Lira irlandese	1824 —
Corona danese	158,12
Corona norvegese	201,505
Corona svedese	234,445
Franco svizzero	558,21
Scellino austriaco	70,216
Escudo portoghese	18,425
Peseta spagnola	12,561
Yen giapponese	5.169

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
microbiologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria algebrica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano;
diritto della famiglia;
diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
economia politica I e II anno;
ragioneria generale ed applicata (R);
diritto industriale.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
scienza delle finanze.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature:
pedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3343)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Balda » di Bardolino in contenitori di cartone politenato

Con decreto 13 maggio 1981, n. 2122, la Società per azioni Balda, in Bergamo, via Petrarca, 4, è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Balda » di Bardolino (Verona) di cui al decreto ministeriale 5 marzo 1981, n. 2103, in contenitori di cartone Tetrabrik-Tetrapak, della capacità di un litro.

(3315)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1981, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono state così determinate:

accompagnatori bestiame, mattazione, scuoiatura, facchinaggio in genere (mercato carni): 30ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili.

(3352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di quaranta varietà di specie agrarie dai registri nazionali delle varietà

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie:

CEREALI

Frumento tenero:
Dusi, Frassino.

Mais da granella:
Panter, Tiger, Dekalb XL 14 A, Dekalb XL 21, Ferax, Fortis, Dekalb XL 73, Dekalb XL 76, Dekalb XL 78, Dekalb XL 79, Dekalb 202, Dekalb XL 378, Dekalb DF 686, Jota, Cappa, Lamda, Marano ibrido Maliani, Cise X 6, Asgrow 25, Rx 80.

Riso:
Gigante Vercelli, Giovanni Marchetti, Nova, Sesilla, Anseatico, Ticinese, Romanico, Vitro.

Orzo distico:
Delisa, Julia.

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

Kavecercomono, Kaveprecopoly.

FORAGGERE LEGUMINOSE

Fleolo (coda di topo):
Pergo.

Trifoglio bianco:
Daeno K.

FORAGGERE GRAMINACEE

Loglio perenne:
Viktoria, Dux, Hunsballe, Raidor, Real.

Fienarola dei prati:
Entensa.

(3346)

Cancellazione di sette varietà di specie orticole dai registri nazionali delle varietà

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 sono state cancellate dal registro di varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », le seguenti varietà:

Anguria:
Charleston 76;

Fagiolo nano:
Early Gallatin, Niagara 773, Piker, S.P. Popstar;

Melanzana:
Pompano Pride;

Pomodoro:
Peelette.

(3347)

Variazione di denominazione di una varietà di specie ortiva

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la denominazione della varietà di Fagiolo nano « Slankette » è stata variata in « Slenderette ».

(3348)

Variazione di denominazione di due varietà di specie agrarie

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 le denominazioni delle seguenti varietà di mais sono state modificate con la dizione a fianco di sciascuna di esse indicata:

Dekalb XL 373 variato in Tenax;
Sangro variato in Brenta.

(3349)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico per complessivi duecento posti di assistente, ruolo amministrativo.

Il bando del concorso pubblico per complessivi duecento posti di assistente, ruolo amministrativo, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 147-*bis* del 30 maggio 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il personale assunto sarà provvisoriamente comandato presso gli uffici dell'E.N.P.A.S.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 19 giugno 1981.

Per la consultazione del bando del concorso medesimo gli aspiranti potranno rivolgersi alle unità funzionali dell'Istituto.

(3354)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico per complessivi cento posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo.

Il bando del concorso pubblico per complessivi cento posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 147-*bis* del 30 maggio 1981.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il personale assunto sarà provvisoriamente comandato presso gli uffici dell'E.N.P.A.S.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 19 giugno 1981.

Per la consultazione del bando del concorso medesimo gli aspiranti potranno rivolgersi alle unità funzionali dell'Istituto.

(3355)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811500)